



2.18.1/2175/2018 x

## **INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 2175**

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere/a - Non più di tre per Gruppo)

### **OGGETTO: Piemonte: come uscire dai derivati**

#### *Premesso che:*

- in data 16.11.2006, in base alla delibera della Giunta regionale n. 135-3655 del 2.8.2006, la Regione Piemonte ha emesso un prestito obbligazionario per un importo complessivo di Euro 1.800.000.000,00, di durata pari a 30 anni e con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza ex art. 41 della Legge n. 448 del 28.12.2001 ("Prestito Obbligazionario");
- in data 16.11.2006, Dexia Crediop (società aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi e Società Capogruppo del Gruppo Bancario DEXIA CREDIOP, soggetta all'attività di direzione e controllo di Dexia Crédit Local) e Regione Piemonte hanno sottoscritto un contratto di Amortising Swap per un valore nozionale pari a Euro 600.000.000, come successivamente documentato dalla Confirmation sottoscritta in data 2.5.2007 con "Trade Date" del 16.11.2006 ("Confirmation") e da una Side Letter del 2.5.2007, nell'ambito di un 1992 ISDA Master Agreement e della relativa Schedule, rispettivamente sottoscritti in data 16.11.2006 e 2.5.2007 ("Swap");
- in data 2.5.2007, in esecuzione di quanto previsto dallo Swap, le Parti hanno anche sottoscritto un atto di pegno avente a oggetto gli importi tempo per tempo corrisposti dalla Regione nell'ambito dello Swap a titolo di rimborso del capitale su un conto corrente originariamente acceso presso RBC Dexia Investor Services Bank S.A., per garantire l'adempimento di alcune obbligazioni poste dallo Swap a carico di Dexia Crediop ("Atto di Pegno");
- con delibera n. 24-3305 del 23.1.2012 ("Delibera di Annullamento"), la Giunta della Regione ha annullato in autotutela la delibera n. 135-3655 del 2.8.2006, nella parte

nella quale la Giunta procedeva all'autorizzazione dello Swap, conferendo altresì mandato al Responsabile della Direzione Regionale Risorse Finanziarie affinché adottasse i provvedimenti conseguenti e connessi, incluso l'annullamento in autotutela delle determinate nn. 61, 72 e 174 del 2007 adottate in base alla stessa delibera del 2006;

- nel 2012, considerando le contestazioni dello Swap da parte della Regione e l'annullamento in autotutela dei descritti atti amministrativi, le società di rating Moody's e Fitch hanno effettuato un downgrade del rating attribuito alla Regione, riducendolo alla c.d. fascia del "lower medium grade". Il downgrade ha causato un'immediata perdita di valore dei titoli emessi dalla Regione e detenuti da Dexia Crediop; inoltre ha avuto un significativo impatto sui costi di approvvigionamento sostenuti dalla stessa Dexia Crediop allo scopo di finanziare i propri obblighi in base al Prestito Obbligazionario e allo Swap;
- con ricorso in data 22.3.2012, Dexia Crediop ha promosso un giudizio dinanzi al TAR Piemonte, chiedendo di annullare la Delibera di Annullamento, la Determina di Annullamento e gli altri atti amministrativi connessi e conseguenti, oltre al risarcimento dei danni (R.G. n. 367/2012). La Regione si è costituita in giudizio il 16.4.2012, proponendo un ricorso incidentale per ottenere, tra l'altro, la restituzione delle somme asseritamente dovute da Dexia Crediop alla stessa Regione in conseguenza della Delibera di Annullamento e della Determina di Annullamento. Con sentenza n. 1390 del 21.12.2012, il TAR Piemonte ha dichiarato inammissibili le domande proposte per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo "la giurisdizione del giudice civile (inglese)" nel caso di specie. Il TAR Piemonte ha, tra l'altro, statuito che la Delibera di Annullamento e la Determina di Annullamento fossero "da reputarsi inesistent[i]" perché adottate in assenza dei relativi presupposti di legge. La Regione ha impugnato tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 1758/2013), che ha rigettato l'appello con sentenza n. 13 del 5.5.2014 (la sentenza del TAR Piemonte n. 1390/2012 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 13/2014 sono definite, congiuntamente, "Sentenze Italiane");
- in precedenza, con atto in data 10.8.2011 (notificato il 30.1.2012), Dexia Crediop aveva promosso un giudizio contro la Regione dinanzi alla High Court of Justice di Londra (procedimento n. 2011 Folio 957), chiedendo di accertare la piena validità ed efficacia dello Swap. Con sentenza in data 24.7.2012, la High Court of Justice ha emesso un default judgment con cui ha accertato, inter alia, che lo Swap era valido, vincolante ed efficace ("Default Judgment");

- con atto in data 11.2.2013 (notificato il 4.3.2013), Dexia Crediop ha promosso un altro giudizio dinanzi alla High Court of Justice di Londra (procedimento n. 2013 Folio 194), chiedendo, tra l'altro, di condannare la Regione al pagamento delle somme dovute in base allo Swap. La Regione si è costituita in data 25.3.2013 chiedendo, tra l'altro, di rigettare la domanda proposta da Dexia Crediop, di condannarla al risarcimento dei danni e di annullare il Default Judgment. Con summary judgment emesso in data 16.7.2013 e order emesso in data 30.7.2013, su istanza di Dexia Crediop, la High Court of Justice ha condannato la Regione al pagamento di Euro 16.307.838,16, pari ai netting fino a quel momento dovuti e non corrisposti, oltre interessi di ritardato pagamento ("Summary Judgment").
- in data 27 aprile 2015, la Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n. 1-1329 ("Deliberazioni in merito all'accettazione della proposta definitiva da parte di Dexia Crediop S.p.A. con riferimento all'accordo transattivo sui contratti derivati della Regione sottoscritti con la stessa banca"), con la quale – alla luce delle premesse citate – ha stipulato un accordo transattivo con Dexia Crediop S.p.A.;
- in base all'accordo, le Parti riconoscono espressamente che lo Swap è valido, vincolante ed efficace *ab origine* in base alla normativa applicabile, conformemente a quanto stabilito dalle Sentenze Inglesi e dalle Sentenze Italiane, e si impegnano a rispettare integralmente e puntualmente tutte le obbligazioni contrattuali (incluse quelle di pagamento) previste ai sensi dello stesso Swap;
- le Parti riconoscono altresì che lo Swap non subisce alcuna modifica per effetto del presente accordo e adempiranno tutte le obbligazioni ivi previste fino alla scadenza;
- la Regione pagherà pertanto a Dexia Crediop: Euro 64.926.261,68, quali importi differenziali (netting) già scaduti e non ancora corrisposti in base a quanto previsto dalla Confirmation al 27.11.2014 (incluso). Tali importi, quindi, non sono oggetto di alcuna rinuncia o decurtazione e sono integralmente dovuti soltanto in base allo Swap; Euro 1.750.000,00, a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento degli importi differenziali di cui sopra, inferiori rispetto all'importo di Euro 5.245.871,65 come risultante dall'applicazione, fino alla data del 24 aprile 2015, del tasso contrattualmente previsto pari al calcolo del "cost of funding" marginale di mercato di Dexia Crediop (come documentato dalla stessa) maggiorato dell'1% annuo, come previsto nell'ISDA Master Agreement sottoscritto in data 16 novembre 2006, Section 2.(e) e Section 14;
- inoltre, la Regione si impegna irrevocabilmente a pagare tutti gli importi dovuti ai sensi dello Swap alle scadenze indicate dall'accordo; le Parti espressamente concordano che

il versamento delle somme già scadute e non ancora corrisposte sarà effettuato in un'unica soluzione entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione dell'accordo stesso;

- le Parti prendono atto e riconoscono che la Regione è tenuta a rimborsare a Dexia Crediop: le somme liquidate a carico della Regione Piemonte nella sentenza del Consiglio di Stato n. 13/2014 depositata in data 5.5.2014 a titolo di rimborso delle spese legali; nonché in conformità con quanto disposto dalle Sentenze Inglesi, le somme pagate a titolo di onorari e spese legali relativamente alle Sentenze Inglesi e ancora dovute alla data di firma del presente accordo. Tali somme, già opportunamente documentate da Dexia Crediop alla Regione tramite apposita produzione documentale, ammontano a: Euro 12.688,00 a titolo di rimborso delle spese legali liquidate a carico della Regione Piemonte nella sentenza del Consiglio di Stato n. 13/2014 depositata in data 5.5.2014; Euro 879.313,38 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute da Dexia Crediop nell'ambito del contenzioso dinanzi alla Corte d'Appello di Londra; Euro 30.627,62, equivalenti a GBP 21.960,00 al tasso di cambio EUR/GBP pari a 0,71700 rilevato il 24 Aprile 2015 (prima delle ore 14.15) alla pagina FXBK del circuito Reuters (fixing del 23 aprile 2015), a titolo di rimborso delle spese legali relative al "detailed assessment proceeding" di cui alla "Part 36 Offer" in data 16.1.2015.

*Sottolineato che:*

- stando a quanto premesso, in sintesi, nel 2006 la Regione Piemonte ha effettuato un'emissione obbligazionaria e contestualmente ha sottoscritto un Interest Rate Swap a copertura del rischio di credito;
- successivamente, tuttavia, ha tentato di annullare unilateralmente il contratto di Swap, di conseguenza le agenzie di rating hanno proceduto a un downgrade del rating della Regione, pertanto i titoli di credito della Regione Piemonte – detenuti come pegno (garanzia) – dall'emittente dello Swap hanno perso valore;
- l'emittente, a fonte di ciò, ha presentato ricorso al TAR contro la rescissione unilaterale dell'obbligazione da parte della Regione Piemonte, ricorso che la Regione ha perso in tutti i gradi di giudizio, così come ha perso la causa intentata dall'emittente presso la High Court of Justice di Londra;

- allo stato attuale, dunque, nonostante le vicissitudini, lo Swap è ancora in essere, di conseguenza la Regione Piemonte sarà tenuta a pagare all'emittente i premi, gli arretrati e parte delle spese legali.

*Considerato che:*

- gli strumenti di tassi d'interesse derivati sono prodotti finanziari, quali i Forward Rate Agreements, Interest Rate Swaps o Interest Rate Option (contratti su tassi a termine, Swap sui tassi d'interesse, opzioni sui tassi d'interesse), utilizzati dalle imprese per gestire i rischi di fluttuazione dei tassi di interesse, oppure per intraprendere pratiche speculative;
- tali strumenti derivano il loro valore dal livello di tasso d'interesse di riferimento per l'Euro, come il tasso interbancario in euro (EURIBOR) e/o l'EONIA, tasso marginale in euro;
- il tasso EURIBOR ha lo scopo di riflettere il costo dei prestiti interbancari in euro e si basa su singole quotazioni fornite giornalmente da un gruppo di banche a un ente di calcolo.
- l'EURIBOR viene ampiamente usato nelle transazioni monetarie internazionali e i suoi tassi possono influire sia sui flussi di cassa che una banca riceve da una controparte, sia sul flusso di cassa di cui abbisogna per pagare la controparte;
- l'Articolo 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE, 2012/C 326/01) e l'Articolo 53 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03/01/1994) vietano la formazione di cartelli e altre pratiche commerciali restrittive della libera concorrenza;
- il 7 dicembre del 2016 la Commissione Europea ha inflitto un'ammenda di € 485 milioni a Crédit Agricole, HSBC e JPMorgan Chase per aver partecipato a un cartello dei derivati del tasso d'interesse dell'euro: le banche si erano segretamente accordate su componenti del prezzo di derivati a tasso di interesse in euro, scambiandosi informazioni riservate, in violazione delle leggi anti-trust;
- precedentemente, nel dicembre 2013, Barclays, Deutsche Bank, RBS e Société Générale avevano raggiunto un accordo con la Commissione per un'infrazione analoga, accettando di pagare un multa di € 1.042.000. 000;
- le pratiche contrarie alla concorrenza sui tassi d'interesse di riferimento, emerse in svariati casi dall'applicazione delle norme antitrust, sono state successivamente

oggetto di un sistema di regole ancor più stringenti: nel giugno 2016 il Parlamento Europeo e il Consiglio dei Ministri UE hanno adottato, su proposta della Commissione, un nuovo Regolamento sugli indici di riferimento negli strumenti finanziari (2016/1011);

- il Regolamento considera la manipolazione dei parametri di riferimento, come EURIBOR, come una violazione delle regole sul mercato dei capitali e rafforza i poteri d'indagine e sanzione dei regolatori finanziari;
- chiunque, persona o impresa, danneggiato da pratiche anticoncorrenziali, può rivolgersi ai Tribunali degli Stati Membri per chiedere il risarcimento dei danni e interessi;
- la giurisprudenza della Corte e il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, confermano che, nelle questioni sottoposte al sistema giudiziario nazionale, una decisione della Commissione costituisce prova vincolante dell'esistenza e del carattere illecito delle pratiche in questione;
- inoltre, anche nel caso in cui la Commissione abbia comminato sanzioni alle imprese coinvolte, i danni e interessi possono essere riconosciuti senza che il loro ammontare venga ridotto per effetto delle multe inflitte dalla Commissione;
- in riferimento a questa normativa, la Regione Piemonte essendo in possesso di un derivato, nel caso in cui l'emittente Dexia Crediop fosse coinvolta in pratiche che comportano la violazione delle regole sull'antitrust, potrebbe avere diritto a un risarcimento.

***INTERROGA***

Il Presidente della Giunta

L'Assessore/a

per sapere se intende procedere ad approfondimenti della situazione in oggetto, al fine di verificare se esistano gli estremi per una richiesta di risarcimento da parte di Dexia Crediop S.p.A.

**FIRMATO IN ORIGINALE**

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)